Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1929 - Anno VIII** — **Numero 290**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (*già Bemporad*) *Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2724.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2059.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Torre Bairo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Bairo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3305, col quale i comuni di Bairo e Torre Bairo venivano riuniti in un solo Comune denominato Bairo-Torre con capoluogo Bairo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Bairo-Torre funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Torre Bairo è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Bairo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Bairo-Torre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 32. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2725.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2058.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale a favore dell'Opera pia « Società contro l'accattonaggio » di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola nazionale pro Opera pia « Società contro l'accattonaggio » di Palermo chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato;
Considerate le finalità filantropiche dell'iniziativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Opera pia « Società contro l'accattonaggio » di Palermo sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 31. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2726.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2061.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1606, col quale i comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Piovà;
Vista la deliberazione del podestà di Piovà rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelvero d'Asti e di Cerreto d'Asti;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2727.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2060.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Ponso Canavese ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Salassa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 701, col quale i comuni di Salassa e di San Ponso Canavese venivano riuniti in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Salassa »;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune rivolta ad ottenere che per tutto il territorio di Salassa funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Ponso Canavese è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Salassa è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Salassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2728.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 2062.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cascine Gandine e di Scannabue ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Palazzo Pignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 447, col quale i comuni di Cascine Gandine, Palazzo Pignano e Scannabue venivano riuniti in un unico Comune denominato Palazzo Pignano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Palazzo Pignano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cascine Gandine e di Scannabue sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Palazzo Pignano è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Palazzo Pignano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 35. — Mancini.

Numero di pubblicazione 2729.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 2063.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87, col quale il comune di San Pietro di Barbozza è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Valdobbiadene;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Valdobbiadene rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Pietro di Barbozza è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 36. — Mancini.

Numero di pubblicazione 2730.

REGIO DECRETO 21 settembre 1929, n. 2065.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Enna ai sensi dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, col quale il comune di Enna è divenuto capoluogo di Provincia;

Visto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per effetto del quale i Comuni divenuti capoluogo di Provincia, le cui scuole elementari erano governate dall'Amministrazione scolastica, hanno assunto la diretta amministrazione delle scuole stesse, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto il 3° comma dello stesso articolo 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate nell'esercizio 1927-28, e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Palermo, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-28 quell'Amministrazione scolastica, per la gestione delle scuole elementari del comune di Enna, sostenne l'effettiva spesa di L. 442,686.73;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero dell'educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per gestione di scuole non classificate;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 442, 29 marzo 1928, n. 990, e 18 novembre 1926, n. 2445, con i quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Enna i corrispondenti contributi di L. 38,909.24, L. 36,800 e L. 18,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Enna, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici per la diretta amministrazione delle scuole elementari, in applicazione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 348,977.49 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 38. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Enna in esecuzione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari.

POSTI DI RUOLO N. 46.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	406,320.90
2. Retribuzioni per supplenze	»	11,671.25
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	24,694.58
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	442,686.73

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	38,909.24		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	36,800 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	18,000 —		
			»	93,709.24
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	348,977.49

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **2731.**

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2066.**

Autorizzazione al comune di Carugo con Arosio a modificare la propria denominazione in « Carugo Arosio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 4 settembre 1929 con cui il podestà di Carugo con Arosio, in esecuzione della propria deliberazione 18 luglio 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Carugo Arosio »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Como con la deliberazione 3 ottobre 1929;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Carugo con Arosio, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Carugo Arosio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 39. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2732.**

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2074.**

Nomina dell'on. avv. gr. uff. Giuseppe Bevione, presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. in sostituzione dell'on. cav. di gr. cr. avv. Salvatore Gatti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 397, con cui è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la lettera 31 ottobre 1929-VIII, con la quale il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E. partecipa le dimissioni dell'on. avv. cav. di gr. cr. Salvatore Gatti da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. avv. cav. di gr. cr. Salvatore Gatti, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E., in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'on. avv. gr. uff. Giuseppe Bevione, senatore del Regno, presidente di quest'ultimo Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 47. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2733.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2070.**

Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, convertito nella legge 2 dicembre 1928, n. 2835;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1044;

Vista la deliberazione emessa in data 9 luglio 1929 dal Comitato di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto dei gruppi di liquidazioni dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi, eseguite e rese definitive dal Comitato di stralcio, è autorizzata la inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di un'annua rendita consolidato 3.50 per cento di L. 52,500 con decorrenza dal 1° luglio 1929 in favore del Fondo per il culto, a titolo di acconto della rendita dovuta allo stesso Fondo per il culto per gli immobili appresi dal Demanio agli Enti ecclesiastici soppressi.

E' altresì autorizzato il pagamento di L. 1,500,000 in favore del Fondo per il culto ed a titolo di acconto delle rate arretrate di rendita al medesimo dovute per la causale suindicata.

Art. 2.

L'annua rendita consolidato 3.50 per cento di L. 52,500 da inscrivere a favore del Fondo per il culto sarà prelevata dal fondo speciale di rendita costituito a nome del Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita a favore del Fondo per il culto e degli Enti ecclesiastici conservati in virtù del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

Art. 3.

La somma di L. 1,500,000 di cui all'art. 1 sarà prelevata dal conto corrente egualmente intestato al Demanio dello Stato in virtù del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1629, ed a cura del Tesoro sarà impiegata nell'acquisto di rendita pubblica consolidato 5 per cento da tramutarsi in testa al Fondo per il culto.

Art. 4.

La rendita di cui agli articoli 2 e 3 sarà conteggiata con la rendita inscritta a favore del Fondo per il culto in esecuzione dei decreti Reali 6 gennaio 1867, n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 43. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2734.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1929, n. **2071.**

Provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1929, n. 1661, col quale fu provveduto alla istituzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Sottosegretariato per la bonifica integrale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere subito alla organizzazione dei relativi servizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

A termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ai servizi dell'agricoltura sono istituiti appositi Ispettorati con sede a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Aquila, Bari, Caserta, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

I limiti territoriali di competenza degli Ispettorati sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Gli ispettori sono organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e in particolare provvedono:

a) a coordinare e invigilare, nei riguardi tecnici, l'attività delle Cattedre ambulanti di agricoltura ed in generale gli uffici ed organi locali, dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura;

b) ad approvare i progetti e concedere, nei limiti di somma che saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura, contributi e sussidi per opere di miglioramento fondiario nell'interesse di singole aziende agrarie, quando le opere siano comunque sussidiate dallo Stato;

c) ad esaminare i progetti e dar parere sulle proposte di opere di cui al precedente comma, quando il contributo o sussidio debba essere corrisposto dal Ministero;

d) a sorvegliare e collaudare le opere di carattere agrario, nelle quali lo Stato concorra con contributi o sussidi;

e) a dar parere sui progetti di trasformazione fondiaria di pubblico interesse e in generale sui progetti di competenza tecnica mista, vistati dal Comitato provinciale di cui all'art. 6.

Art. 3.

L'ispettore per l'agricoltura ha alle sue dipendenze un reggente di sezione e un assistente, distaccati, per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal personale delle Cattedre ambulanti, esistenti nel compartimento d'ispezione.

Al restante personale d'ordine e subalterno l'ispettore provvede con contratti di lavoro a tempo, che dovranno essere approvati dal Ministero dell'agricoltura e foreste e saranno stipulati sulla base di un contratto tipo da concordarsi col Ministero delle finanze.

Il personale distaccato dalle Cattedre non può essere sostituito con nuove assunzioni e continua ad essere a carico di esse, salvo per quanto riguarda le competenze per trasferta che graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per provvedere ai servizi di cui ai precedenti articoli sono aggiunti nel ruolo tecnico dell'agricoltura cinque posti di ispettori generali e nove di ispettori superiori.

Alla prima copertura dei nuovi posti potrà provvedersi sia a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, senza che occorra apposita modifica regolamentare, sia per chiamata diretta di direttori stabili di Cattedre ambulanti di agricoltura.

Per le retribuzioni dovute al personale assunto con contratto di lavoro, per le spese di ufficio e in generale per ogni altra spesa di funzionamento degli Ispettorati regionali per l'agricoltura, escluse le indennità e competenze per trasferte, a cui si provvederà con normali stanziamenti di bilancio, sarà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dell'agricoltura la somma di L. 1,820,000. Nell'esercizio 1929-30 lo stanziamento è ridotto a L. 1,000,000 e nel 1930-31 a L. 1,520,000.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con quello per le finanze sarà provveduto al reparto di dette somme per spese di ufficio e spese pel personale.

Art. 5.

Per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della bonifica integrale sono aumentati nel ruolo del personale amministrativo ed in quello del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i posti di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, senza pregiudizio delle variazioni che saranno apportate ai ruoli del soppresso Ministero dell'economia nazionale in conseguenza della nuova ripartizione dei servizi stabilita col R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663.

Nei posti di cui alla predetta tabella saranno collocati gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale collocamento sarà effettuato in posti del gruppo e grado cui appartengono i singoli impiegati i quali saranno interpolati col personale dei ruoli in cui si effettua il collocamento, in base alla rispettiva anzianità di grado.

In corrispondenza ai posti che non sia possibile conferire, a sensi del precedente comma, potranno esserne attribuiti altrettanti in soprannumero in grado inferiore nello stesso ruolo, con l'osservanza dei criteri di cui al comma medesimo.

I posti di cui all'annessa tabella che risultino disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo, dopo l'applicazione dei precedenti commi, potranno essere coperti mediante pubblico concorso, coll'osservanza delle vigenti disposizioni sulle assunzioni agli impieghi. Limitatamente ai due posti di ispettori capi potrà, nella prima attuazione del presente decreto, provvedersi a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, senza che occorra apposita modifica regolamentare.

Art. 6.

Per coordinare in ciascuna Provincia l'attività degli uffici addetti alla bonifica integrale sono istituiti Comitati tecnici provinciali di cui fanno parte l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile incaricato dei servizi della bonifica idraulica nella provincia, il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il comandante della coorte o della centuria della Milizia nazionale forestale.

Il Comitato, che sarà presieduto da uno dei componenti, designato dal Sottosegretariato per la bonifica integrale, propone il programma di attività dei tre uffici, coordinandone le iniziative, stabilisce i criteri a cui debbono informarsi i progetti di opere di competenza mista, e vista i progetti stessi, una volta compilati, salvo l'ulteriore esame a norma delle vigenti leggi.

Il Comitato delibera a maggioranza, ma il funzionario dissenziente ha obbligo di esporre per iscritto, in allegato al progetto, le ragioni del suo dissenso.

Art. 7.

Gli ufficiali e sottufficiali della Milizia nazionale forestale addetti all'Azienda foreste demaniali possono essere collocati fuori ruolo fino ad un massimo rispettivamente di 30 e 10.

I posti degli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma sono considerati disponibili ai fini sia delle promozioni sia delle assunzioni, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari relative alla Milizia nazionale forestale.

Restano a carico dell'Azienda foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo a mente del 1° comma del presente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi Amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.

Art. 8.

Per far fronte alle spese occorrenti:

a) per l'esecuzione, a cura diretta dello Stato, di opere di bonifica idraulica, delle strade per il bonificamento del-

l'Agro romano, nonchè di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di opere idrauliche di qualsiasi categoria, riconosciute prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alla trasformazione fondiaria di pubblico interesse, come anche di qualsiasi delle opere previste dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

b) per il pagamento in somma capitale dei contributi nelle opere di cui alla lettera *a*) date in concessione ai sensi dell'art. 30 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256;

c) per il pagamento in somma capitale dei contributi dello Stato in opere di irrigazione nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole, come anche per gli interventi diretti dello Stato, in materia di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopo irriguo, nell'Italia meridionale e nelle Isole,

è autorizzata la spesa complessiva di L. 19,800,000.

Ai relativi pagamenti sarà provveduto coi fondi stanziati nei capitoli 128-*bis*, 128-*ter*, 128-*quater*, 128-*septies* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1929-30 e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 9.

L'autorizzazione speciale di legge assentita dagli articoli 52 e 53 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per premi da corrispondere ai costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole, è eliminata per la parte rimasta da impegnare al 31 ottobre 1929.

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale, è modificato nel modo seguente:

« Per provvedere alle spese di cui ai precedenti commi sono autorizzate nel bilancio del Ministero le seguenti assegnazioni:

Esercizio 1930-31	L.	1,000,000
» 1931-32	»	2,000,000
» 1932-33	»	3,000,000
» 1933-34	»	4,000,000
» 1934-35	»	5,500,000
» 1935-36	»	7,000,000
» 1936-37	»	8,500,000
negli esercizi dal 1937-38 al 1958-59, incluso	»	10,000,000

Per gli esercizi successivi al 1958-59, l'assegnazione verrà commisurata al fabbisogno necessario per il servizio delle annualità vigenti ».

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le variazioni dipendenti dalle disposizioni dei precedenti articoli nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso, nonchè ad apportare le seguenti riduzioni dei sottonotati capitoli del bilancio medesimo:

Cap. 85-*bis*	L.	350,000
» 98	»	1,500,000
» 102	»	290,000
Totale	L.	2,140,000

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 44. — FERZI.

TABELLA A.

Variazioni (in aumento) ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei servizi della bonifica integrale.

Personale amministrativo ed ispettivo
(Gruppo *A*).

Grado			
5°	Ispettore generale	N. 1	
6°	Direttori capi divisione	» 3	
	Ispettori superiori	» 2	
7°	Capi sezione	» 4	
	Ispettori capi	» 2	
8°	Consigliere o ispettore	» 1	
9°	Primi segretari	» 4	
10° e 11°	Vice segretari e segretari	» 8	
			— N. 25

Servizio dei progetti economici
(Gruppo *B*) (1).

Grado			
8°	Ispettore ripartitore	N. 1	
9°	Primo segretario ripartitore	» 1	
10° e 11°	Segretari ripartitori	» 2	
			— » 4

Personale d'ordine
(Gruppo *C*).

Grado		
9°	N. 1	
11°	» 1	
12°	» 2	
13°	» 1	
		— » 5

Personale subalterno.

Uscieri capi	N. 3	
Uscieri	» 2	
		» 5

(1) Con riserva di provvedere con contratti di lavoro a tempo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Villa Roncadello (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villa Roncadello (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villa Roncadello (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pievequinta (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pievequinta (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pievequinta (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1929 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1929.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia « Arcispedale S. Anna » in Ferrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 maggio u. s. col quale si assegnava il termine di mesi sei per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Arcispedale S. Anna » con sede in Ferrara;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 28 febbraio 1930.

Il prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giarre in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276,

che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Giarre (Catania);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1930-VIII pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giarre (provincia di Catania), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1929.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lauria e di Lagonegro in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dei distretti delle imposte di Lauria e Lagonegro (Potenza);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1929-VIII pei Comuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lauria e Lagonegro (Potenza) e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(6599)

DECRETO PREFETTIZIO 24 ottobre 1929.

Cambiamento del predicato del nobile Gennaro Vigili nella forma italiana « di Montecroce ».

N. 7567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il precedente decreto prefettizio 18 marzo 1929, n. 2171 Gab., col quale il predicato nobiliare Kreutzenberg del nobile Gennaro Vigili venne cambiato nella forma italiana « Montecroci »;

Considerato che il nobile Gennaro Vigili ha ricorso alla Consulta araldica per ottenere la traduzione del predicato Kreutzenberg in « Montecroce » anzichè in Montecroci;

Veduto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta araldica - ha accolto il predetto ricorso per il cambiamento del predicato nobiliare in « di Montecroce »;

Veduta la lettera n. 7417 del 31 luglio u. s. dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il predicato nobiliare Kreutzenberg del nobile Gennaro Vigili fu Carlo e della fu Irene Keppel, nato a Rovereto il 14 febbraio 1872, è cambiato in « di Montecroce » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(6906)

DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1929.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 4710.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Vladovich Cocetti Romano fu Cristoforo e di Palma Kerstich, nato a Borgo Erizzo (Zara) il 9 agosto 1897 e residente a Borgo Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Vladani Cocetti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Vladovich Cocetti Romano fu Cristoforo è ridotto in « Vladani Cocetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Vladovich Cocetti Maria nata Jukica, nata a Zara il 25 settembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6567)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data del 28 novembre 1929 all'ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1929, concernente la permuta del « Castello Medioevale » in Vercelli di proprietà del Demanio dello Stato, con il fabbricato « Palazzo Scuole Verga » di proprietà del comune di Vercelli.

(6933)

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

Concorso ad un posto di segretario nella biblioteca.

In conseguenza dell'estensione al personale addetto al Senato del Regno delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1047, e del nuovo ordinamento del personale stesso, il concorso per titoli e per esame ad un posto di segretario nella biblioteca, bandito il 22 maggio e chiuso il 30 giugno u. s., è riaperto a incominciare da oggi sino al 15 gennaio 1930-VIII.

Per effetto delle disposizioni sopra indicate il trattamento inerente al posto di segretario è quello stesso stabilito per il gruppo VII della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Possono prendere parte al concorso coloro che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni alla data del presente avviso. Il limite di età è esteso a 45 anni per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, atualmetnte in servizio, e per coloro che hanno partecipato alla guerra 1915-18.

I concorrenti, esclusi quelli che hanno inviato i documenti prima del 30 giugno u. s., e che per ciò s'intendono già ammessi al nuovo concorso, dovranno presentare al Segretariato generale del Senato, non più tardi del 15 gennaio 1930-VIII, domanda in carta da bollo da L. 3 diretta al Presidente del Senato e corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato dello stato di famiglia;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza;
5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita;
6° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva ed eventuali documenti militari che conferiscano, a norma di legge, diritti di preferenza;
7° bolletta di quietanza che comprovi l'eseguito pagamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50;
8° diploma di laurea universitaria in lettere o giurisprudenza;
9° certificato dei voti riportati nelle singole prove di esame nel corso di studi superiori.

Saranno presi in considerazione come titoli speciali: il servizio prestato nelle biblioteche governative, con impiego di ruolo nella categoria *A* e la conoscenza di lingue straniere. Saranno inoltre applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I certificati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, che non siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale. La data dei certificati numeri 4 e 5 non dovrà essere anteriore di più di tre mesi a quella del presente avviso. I diplomi di laurea dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile. Sarà valutata la condotta dei concorrenti in relazione alle direttive del Governo Nazionale. Per l'accertamento delle condizioni fisiche l'Amministrazione sottoporrà i concorrenti ad una visita sanitaria. Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati; tuttavia i concorrenti attualmente impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

I candidati prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

1° svolgimento di un tema di bibliografia generale e biblioteconomia;
2° saggio bibliografico di istituzioni di diritto corporativo;
3° traduzione dal testo di autore inglese o tedesco.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova, della durata di un anno, con il pieno trattamento del grado che assume. Tanto nel periodo di esperimento, come dopo la nomina definitiva, è fatto divieto al segretario di occupare altri uffici o impieghi retribuiti, di collaborare nella stampa politica o di esercitare professione, commercio o industria.

Roma, addì 10 dicembre 1929 - Anno VIII

Il presidente: FEDERZONI.

(6934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di 2ª categoria di Reno Samoggia in provincia di Bologna.

Con decreto 7 dicembre 1929-VIII del Ministro per l'agricoltura e foreste, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di 2ª categoria di Reno Samoggia, con sede in Bologna, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 30 giugno detto anno.

(6910)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 264.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 dicembre 1929 – Anno VIII

Francia	75.22	Belgrado	33.90
Svizzera	371.27	Budapest (Pengo)	3.345
Londra	93.263	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.122
Spagna	266.08	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.675	Svezia	5.155
Berlino (Marco oro)	4.575	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.13
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	68.15
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.96	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.88	Consolidato 5 %	81.675
New York	19.092	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.90	I serie	72.65
Oro	368.39	II serie	72.20

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 43.
dal 21 al 27 ottobre 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Agrigento	Agrigento	B	—	1
Id.	Canicattì	B	—	1
Id.	S. Margherita Belice	Cp	1	—
Alessandria	Gabiano	B	—	1
Aosta	Castellamonte	B	1	—
Avellino	Castelvet. sul Calore	B	—	1
Belluno	Feltre	B	1	—
Bergamo	Azzano S. Paolo	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Brescia	Collio	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Cagliari (a)	Portoscuso	B	—	1
Catanzaro	Simbario	B	—	1
Cosenza	Luzzi	B	—	1
Cuneo	Vazzola	B	—	1
Foggia	Deliceto	O	—	1
Id.	Faeto	E	1	—
Id.	Monteleone	S	—	1
Id.	Orta Nova	B	2	—
Id.	Vico del Gargano	Cp	20	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Grosseto	Pitigliano	B	1	—
Id.	Santa Fiora	B	1	—
Lecce	Presicce	Cp	—	1
Id.	Id.	E	1	—
Matera (a)	Montescaglioso	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Trecate	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Piacenza	Villanova	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id	Cave	B	—	1
Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Segue *Carbonchio ematico.*				
Roma	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	3	—
Id.	S. Angelo Romano	B	1	—
Id.	Sonnino	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Torrita Tiberina	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Salerno	Tramonti	B	—	1
Trapani	Monte S. Giuliano	O	1	—
Trieste	Duttogliano	B	—	1
Id.	Sesana	B	—	1
Verona	Rivoli Veronese	B	1	—
Viterbo (a)	Ronciglione	B	—	1
			60	25
Carbonchio sintomatico.				
Aosta	Caluso	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	—	1
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Id	Pitigliano	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Sassari	Burgos	B	—	
			6	2
Afta epizootica				
Agrigento	Agrigento	B	1	—
Id.	Licata	B	1	—
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Novi	B	2	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Ozzano Monferrato	B	1	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	Ticineto Po	B	—	2
Id.	Valmacca	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Alice Superiore	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	4	—
Id.	Cuorgnè	B	1	1
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	2	—
Id.	Nus	B	—	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	Sparone	B	4	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Belluno	Belluno	B	13	—
Id.	Feltre	B	6	—
Id.	Pieve d'Alsago	B	5	—
Id.	Santa Giustina	B	15	3
Id.	Sestino	B	8	1
Bergamo	Clusone	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Bergamo	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	1	—
Bolzano	Castalbello Ciardes	B	4	2
Id.	Curon	B	—	1
Id.	Glorenza	B	5	—
Id.	Laces	B	1	8
Id.	Mallas Venosta	B	56	7
Id.	Merano	B	1	1
Id.	S. Genesio	B	1	1
Id.	Scena	B	5	2
Id.	Silandro	B	7	7
Brescia	Adro	B	—	1
Id	Chiari	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Montichiari	B		1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	
Id.	S. Felice del Benaco	B	1	
Caltanissetta	Caltanissetta	B O	2	—
Campobasso	Pratella	B	2	
Id.	Sepino	B	10	—
Catanzaro	Gerocarne	B	1	—
Id.	Girifalco	B	1	
Id.	Mileto	B	5	
Como	Binago	B	—	1
Id.	Colico	B		—
Id.	Gravedone	B		1
Id.	Visino	B	1	
Cremona	Crema	B	—	1
Id.	Offanengo	B		1
Id.	Pieve S. Giacomo	B	1	—
Id.	Ticengo	B	1	—
Cuneo	Boves	B		
Id.	Cuneo	B		1
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Morozzo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	4	
Id	Copparo	B	1	
Id.	Portomaggiore	B	2	
Firenze	Cantagallo	B	1	—
Id.	Montespertoli	B	2	—
Forlì	Bertinoro	B	—	2
Id.	Gommano	B	6	4
Id.	Montefiore	B	3	4
Id.	Riccione	B	5	3
Id.	Rimini	B	1	2
Id.	Saludecio	B	3	4
Frosinone	Cassino	B	1	
Id.	Castrocielo	B	1	—
Id.	Coreno Ausonio	B	—	1
Id.	Piedimonte S. Germ.	B	1	
Id.	Pignataro	B	1	
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Grosseto	Cinigiano	B	1	—
Macerata	Visso	B	4	—
Messina	Messina	B	—	3
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Padova	Abano	B	1	1
Id.	Brugine	B	3	—
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Carmignano	B		1
Id.	Cartura	B	1	—
Id.	Cervarese S. Croce	B	—	1
Id.	Cittadella	B	1	—
Padova	Galliera Veneta	B	1	—
Id.	Legnaro	B	3	—
Id.	Maserà	B	2	—
Id.	Padova	B	3	1
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	
Id.	Polverara	B	3	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	S. Pietro in Gù	B	1	—
Id.	S. Pietro Montagnon	B	1	1
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Sant'Angelo	B	2	—
Id.	Selvazzano	B	7	
Id.	Veggiano	B	2	2
Id.	Vigodarzere	B	4	—
Id.	Vigonza	B	1	—
Parma	Zibello	B	—	1
Perugia	Preci	B	1	—
Id.	Todi	B	1	—
Pesaro e Urbino	Carpegna	B	2	—
Id.	Colbordolo	B	6	2
Id.	Gradara	B	1	1
Id.	Mercatino Marecchia	B	6	—
Id.	Montebaroccio	B	—	4
Id.	Montecopiolo	B	7	2
Id.	Montegrimano	B	2	2
Id.	Montelabate	B	2	4
Id.	Pesaro	B	10	3
Id.	S. Leo	B	4	—
Id.	Tomba di Pesaro	B	4	2
Id.	Urbino	B	6	1
Piacenza	Calendasco	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	
Pisa	Pontedera	B	1	
Id.	S. Miniato	B	1	
Id.	S. Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Ravenna	Conselice	B	1	—
Id.	Ravenna	B	2	2
Reggio di Calabria	Antonimina	B	—	1
Id.	Ciminà	B	—	2
Id.	Laureano di Borello	B	4	—
Id.	Id.	Cp	10	—
Id.	Rosarno	B	1	—
Rieti	Borgocollefegato	B	1	—
Id.	Pozzaglia	B	3	—
Roma	Arsoli	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Ciciliano	B	1	
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano	B	1	—
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Montorio Romano	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Riofreddo	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	
Id.	Sambuci	B	1	
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	
Rovigo	Bosaro	B		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Rovigo	Loreo	B	1	—
Id.	Rovigo	B	—	1
Salerno	Pontecagnano	B	1	1
Savona	Savona	B	—	4
Siena	Montepulciano	B	1	—
Sondrio	Delebio	B	3	—
Terni	Monteleone	B	6	—
Id.	Parrano	B	1	—
Torino	Villafranca Piemonte	B	2	—
Trento	Baselga	B	5	7
Id.	Bleggio	B	1	—
Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Castello	B	6	—
Id.	Cembra	B	1	—
Id.	Civezzano	B	3	2
Id.	Denno	B	1	2
Id.	Fornace	B	—	1
Id.	Pergine	B	3	—
Id.	Romeno	B	—	1
Id.	Trento	B	1	1
Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Asolo	B	2	—
Id.	Borso del Grappa	B	2	—
Id.	Breda di Piave	B	1	1
Id.	Carbonera	B	3	2
Id.	Castelfranco Veneto	B	—	2
Id.	Castello di Godego	B	2	1
Id.	Cornuda	B	1	2
Id.	Cresceno	B	8	—
Id.	Crocetta	B	3	—
Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Gorgo	B	2	1
Id.	Loria	B	1	
Id.	Maser	B	—	3
Id.	Miane	B	1	—
Id.	Mogliano	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	—	3
Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Ponte di Piave	B	—	2
Id.	Ponzano Veneto	B	4	—
Id.	Riese	B	4	1
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	Salgareda	B	1	1
Id.	S. Zenone	B	3	—
Id.	Trevignano	B	2	1
Id.	Treviso	B	1	2
Id.	Vedelago	B	5	2
Id.	Villorba	B	—	5
Id.	Volpago	B	8	2
Varese	Arcisate	B	1	—
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Lomnago	B	2	1
Id.	Rancio	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Grisolera	B	1	—
Id.	S. Maria di Sala	B	1	—
Verona	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Oppeano	B	4	—
Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	1	—
Id.	Bassano	B	2	—
Id.	Bressanvido	B	—	4
Id.	Caldogno	B	1	—
Vicenza	Camisano	B	1	—
Id.	Cartigliano	B	—	1
Id.	Lugo Vicentino	B	—	1
Id.	Mason	B	5	—
Id.	Montecchio Precalcin.	B	1	—
Id.	Montecello Conte Otto	B	2	—
Id.	Nove	B	—	3
Id.	Quinto Vicentino	B	2	—
Id.	Rossano Veneto	B	1	—
Id.	Sandrino	B	2	—
Id.	Schiavon	B	1	2
Id.	Schio	B	—	3
Id.	Tezze	B	2	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	2	—
Id.	Villavorla	B	1	—
Viterbo (*a*)	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Bassanello	B	2	—
Id.	Bomarzo	B	3	—
Id.	Orte	B	1	—
			501	182
	Malattie infettive dei suini.			
Ascoli Piceno	Colli al Volturno	S	1	1
Id.	Comunanza	S	1	—
Id.	Fermo	S	2	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	1	1
Belluno	Auronzo	S	2	—
Id.	Belluno	S	1	1
Id.	Cesio	S	2	—
Id.	Feltre	S	1	1
Id.	Seren del Grappa	S	1	—
Bolzano	Laives	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Catanzaro	Joppolo	S	1	—
Id.	Spilinga	S	1	—
Cosenza	Lago	S	—	4
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Castelnuovo Daunia	S	1	—
Id.	Monteleone	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	4	—
Grosseto	Civitella Paganico	S	1	—
Id.	Massa Marittima	S	1	—
Macerata	Montecosaro	S	4	1
Id.	Monte S. Giusto	S	2	—
Id.	Morrovalle	S	—	1
Id.	Pioraco	S	1	—
Id.	Pollenza	S	4	—
Matera (*a*)	Tricarico	S	1	—
Modena	Ravarino	S	—	1
Padova	Abano	S	4	1
Id.	Gazzo	S	1	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Saccolongo	S	1	—
Id.	Teolo	S	2	—
Parma	Collecchio	S	1	—
Id.	Zibello	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Sassari	Bonorva	S	1	—
Siracusa	Palazzolo Acreide	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Teramo (*a*)	Atri	S	—	1
Id.	Bisenti	S	1	1
Id.	Montorio	S		2
Id.	S. Omero	S	—	1
Id.	Teramo	S	3	4
Treviso	Crocetta	S	—	2
Id.	Farra di Soligo	S	1	
Id.	Paese	S	2	—
Trieste	Trieste	S	5	3
Udine	Casarza	S	—	1
Id.	Fagagna	S	2	—
Id.	Rive d'Arcano	S	—	4
Id.	Ruda	S	—	2
Id.	Tavagnacco	S	—	1
Venezia	Cavazuccherina	S	—	3
Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Caldogno	S	—	1
Zara	Lagosta	S		3
			67	45
Morva				
Bari delle Puglie	Monopoli	E	—	1
Bergamo	Trescore Balneario	E		1
Brindisi	Brindisi	E	2	—
Lecce	Alessano	E	1	—
Napoli	Napoli	E	4	—
Id.	Ottaiano	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
			8	3
Farcino criptococcico.				
Avellino	Chiusano S. Domenico	E	1	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Lanzo	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	—	1
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Id.	Volturara Irpina	E	1	—
Bari delle Puglie	Triggiano	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Randazzo	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Mariglianella	E	1	2
Id.	Napoli	E	5	1
Id.	S. Gennaro	E	1	—
Palermo	Palermo	E	1	1
Roma	Priverno	E	1	—
Salerno	Montecorvino Rovella	E	1	
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
			25	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rabbia.				
Foggia	Cerignola	Cn	1	—
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	1
Palermo	Prizzi	S	—	1
Pavia	S. Angelo Lomellina	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Cittanova	Cn	2	—
Sassari	Alghero	E	—	1
Trapani	Castellam. di Golfo	Cn	6	—
			9	5
Rogna				
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Foggia	Sansevero	O	1	—
Frosinone	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	1	—
Id.	Visso	O	3	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Rieti	Leonessa	O	1	
Roma	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Viterbo (*a*)	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			19	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Frosinone	S. Donato Val Comino	O	1	—
Roma	Ciciliano	O	1	—
			2	—
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	O	2	—
Brindisi	Erchie	O	1	1
Id.	S. Pancrazio	O	1	—
Lecce	Nardò	O	—	2
Taranto	Avetrana	O	3	—
Id.	Manduria	O	1	—
Zara	Zara	O	2	—
			10	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Belluno	Longarane	B	1	—
Id.	Vodo	B	1	—
Modena	Modena	B	—	3
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Ravarino	B	—	3
Id.	S. Cesario	B	1	1
Id.	Soliera	B	—	2
Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Vezzano sul Crostolo	B	—	1
			5	10
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Sassari	Sassari	E	1	—
Colera dei polli				
Modena	Modena	P	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	28	62	85
Carbonchio sintomatico	4	6	8
Afta epizootica	47	247	683
Malattie infettive dei suini	26	56	112
Morva	6	7	11
Farcino criptococcico	8	20	31
Rabbia	7	8	14
Rogna	9	13	19
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
Vaiuolo ovino	5	7	13
Aborto epizootico	4	9	15
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	1	1	1

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(6577)